



**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia**

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO  
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, LA  
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'  
Anni 2019 - 2021**

**Adottato con Delibera del Consiglio in data 16 gennaio 2019**

## INDICE

### PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (SEZIONE I)

1. Premessa introduttiva .....	4
2. Riferimenti normativi.....	4
3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione .....	6
4. Riflessi della normativa in tema di Anticorruzione sugli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e relativi adattamenti .....	8
5. Contenuto e finalità del Piano .....	10
6. Destinatari del Piano.....	11
7. Funzioni e assetto organizzativo dell'ODCEC di La Spezia .....	12
8. Mappatura e gestione del rischio .....	13
8.1. <i>Approccio metodologico alla Gestione del rischio</i> .....	14
8.2. <i>Individuazione delle aree di rischio (mappatura del rischio)</i> .....	14
8.3. <i>Valutazione del rischio</i> .....	15
8.4. <i>Ponderazione dei rischi</i> .....	16
9. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione .....	17
9.1. <i>Obblighi del dipendente</i> .....	17
9.2. <i>Incarichi ed attività non consentiti ai dipendenti dell'Ordine</i> .....	17
9.3. <i>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</i> .....	18
9.4. <i>Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione</i> .....	18
9.5. <i>Obblighi di informazione e segnalazione</i> .....	18
9.6. <i>Disposizioni in merito alla rotazione del personale</i> .....	18
9.7. <i>Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente</i> .....	19
9.8. <i>il codice etico</i> .....	19
9.9. <i>IL WHISTLEBLOWING</i> .....	20

### PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' (SEZ. II)

1. Introduzione .....	22
2. Fonti normative .....	22
3. Ambito di applicazione delle norme sulla Trasparenza .....	22
4. Realizzazione della sezione Amministrazione trasparente, Contenuti e organizzazione dei flussi informativi.....	23
5. Compiti del "Responsabile della Trasparenza" .....	23
6. L'accesso civico: Capo 1-bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo " Diritto di accesso a dati e documenti", articolo 6 del D.Lgs. 97/2016 che ha riscritto l'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e introdotto il 5-bis.....	24

### DISPOSIZIONI COMUNI (SEZ. III)

1. Quadro sanzionatorio .....	25
2. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio.....	25

## **Introduzione**

La peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo del Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che pur non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha comportato l'obbligo della redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Infatti, il Piano integrato assolve all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

In ottemperanza a quanto stabilito nella Delibera Anac n. 831/16, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia ha nominato, nella persona del Rag. Michele Sommovigo, Consigliere senza deleghe, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Presente Piano integrato si articola in 3 Sezioni separate, specificamente dedicate, rispettivamente, all' "Anticorruzione", alla "Trasparenza" e alle disposizioni comuni.

# **Sezione 1**

## *Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione*

## 1. Premessa introduttiva.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali.

Ciascun Ente pubblico non Economico è tenuto ad adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e ad individuare un dirigente con funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito anche RPCT): tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell'applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento, quindi, recepisce l'accezione più ampia prevista dalla normativa, quella cioè della cosiddetta *maladministration*, che comprende anche condotte prive di rilevanza penale o non sanzionate, ma comunque sgradite all'ordinamento giuridico. In un elenco non esaustivo: conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo, discrezionalità nell'assunzione delle decisioni, assenteismo, sprechi, ritardi nell'espletamento delle pratiche, scarsa attenzione alle domande dei cittadini ecc..

## 2. Riferimenti normativi

### A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
- d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
- f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- g. PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'A.N.AC. con delibera n. 72/2013 del 11.09.2013; - D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" convertito con modificazioni dalla L. 221/2012;
- h. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
- i. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".

- j. Delibera ANAC n. 10/15, recante *“Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”*.
- k. Determinazione n. 8/15 recante *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.
- l. Delibera ANAC n. 12/15, recante *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”*.
- m. *D.lgs. n. 97/16*, recante *“semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.
- n. Delibera n. 831/16, recante *“approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*.
- o. Delibera n. 1310/16, recante *“prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*.
- p. Delibera n. 1134/17, recante *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.
- q. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 recante *“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”*.

#### **B) Disposizioni relative alla normativa di settore.**

- a. Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n.139, con il quale è stato costituito l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 e disciplinate le sue attribuzioni (art. 12).

#### **C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione**

Tra i possibili reati che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della P.A., in conformità alla Legge n. 190/12, in relazione all’attività svolta dall’Ordine ed ai rischi nei quali potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti le seguenti fattispecie di reato:

- a. Articolo 314 c.p. – Peculato.
- b. Articolo 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
- c. Articolo 317 c.p. – Concussione.
- d. Articolo 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione.
- e. Articolo 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
- f. Articolo 319 ter – Corruzione in atti giudiziari.
- g. Articolo 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- h. Articolo 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 318 c.p. – Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 323 c.p. – Abuso d’ufficio.
- k. Articolo 326 c.c. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.
- l. Articolo 328 c.p. – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.
- m. Articolo 2635 c.c. – Corruzione tra privati
- n. Articolo 2365-bis – Istigazione alla corruzione tra privati (introdotto dal D.lgs. n. 38/17)

o. Articolo 2635-ter – Pene accessorie (introdotto dal D.lgs. n. 38/17)

La Corruzione tra privati è contemplata ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 190/12, sebbene non sia catalogata nel c.p. tra i reati commessi nei rapporti o contro la P.A..

### **3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione**

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Secondo l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 "l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione" (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e delle previsioni contenute nel Pna, svolge anche le funzioni di responsabile per la trasparenza).

Per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, secondo l'Anac l'RPCT deve essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale).

Più in particolare, l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale. In tali casi, si pone pertanto, il problema dell'individuazione del soggetto al quale affidare il ruolo di RPCT.

Al riguardo l'Anac ha evidenziato che nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Mentre non si pongono problemi negli Ordini territoriali dotati di una pianta organica che presenti al suo interno un dirigente al quale assegnare le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, negli Ordini di ridotte dimensioni organizzative l'assenza di dirigenti a cui affidare gli incarichi per adempiere agli obblighi previsti dalla legge n. 190/12 e dal decreto legislativo n. 33/2013, fa sorgere il problema di come applicare il principio fissato dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione" (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, svolge, di norma, anche le funzioni di responsabile per la trasparenza).

Poiché il coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine deve essere affidato ad un Responsabile, tale funzione, in quello di La Spezia, in conformità con quanto stabilito nella Deliberazione n. 831/2016 dell'Anac, non può che essere attribuita, alternativamente, ad un membro del

Consiglio purchè senza deleghe o ad un dipendente in pianta organica, non coinvolto in processi a rischio così come individuati nel presente Piano e che comunque sia in grado di svolgere tale ruolo con la necessaria autonomia e competenza.

Il Consiglio dell'Ordine, data la mancanza di personale in pianta organica non coinvolto in processi a rischio, pertanto, nella seduta del giorno 09 gennaio 2017, ha nominato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza il Rag. Michele Sommovigo dato che in pianta organica non vi sono dirigenti e i dipendenti sono tutti coinvolti in processi a rischio.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità. In caso di vacanza della figura o di sua temporanea ma prolungata assenza, le funzioni sono attribuite al Presidente dell'Ordine.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone al Consiglio il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previo nulla osta del Segretario, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;
- d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- f) monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- g) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi;
- h) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- i) segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- j) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- k) presenta al Consiglio la relazione (report) annuale;
- l) riferisce al Consiglio sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha altresì facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i responsabili svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni.

#### **4. Riflessi della normativa in tema di Anticorruzione sugli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e relativi adattamenti**

Gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Con particolare riguardo alla trasparenza, l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, non sussistono pertanto più dubbi che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorità è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13).

Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della l. 190/2012).

In particolare si evidenzia che i Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non sono organi di governo che esercitano attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente infatti deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, **come atto dovuto**, l'iscrizione.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare non è stata istituito un OIV, in quanto ciò non è previsto negli enti pubblici non economici dall'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

Il Piano della performance non è invece adottato ai sensi dell'art. 2 comma 2-bis del DL 31 agosto 2013, n. 101 "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 - in G.U. 30/10/2013, n.255), **considerata anche la dotazione organica limitata**.

Anche il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici non è stato adottato stante la sua non applicazione agli enti pubblici non economici, non ricompresi, per questa fattispecie, nell'ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. n. 165/01.

#### **5. Applicazione della normativa in tema di Anticorruzione da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia**

In attuazione della Delibera Anac n. 831/16 le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno dell'ente coerenti con le finalità della l. 190/2012 sono state ricondotte all'interno di un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione.

La citata Delibera ha evidenziato altresì che separate considerazioni vanno svolte, laddove ordini e collegi professionali siano di dimensioni limitate e non siano dotati di pianta organica sufficiente ad implementare la normativa anticorruzione in maniera sostenibile per insufficienza di struttura organizzativa o limitato numeri di iscritti, come nel caso di specie. Al riguardo, l'Anac riconosce espressamente la possibilità per gli ordini e collegi "di piccole dimensioni" di stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee. Questa indicazione, peraltro coerente con quanto previsto nel d.lgs. 97/2016 in cui si esprime favore per l'aggregazione di enti di piccole dimensioni al fine della predisposizione del PTPC, è stata seguita dagli ODCEC toscani per il tramite della Conferenza delle Professioni.

La definizione di accordi tra ordini e collegi professionali, che consente di procedere alla redazione in comune di alcune parti del documento, non esime i singoli enti dalla nomina di un proprio RPCT e dall'adozione del PTPC o, comunque, di misure di prevenzione della corruzione. Ad esempio, sono state elaborate in comune dagli ordini o collegi le parti del PTPC relative alla descrizione del contesto esterno di riferimento e, per i processi dello stesso tipo, anche del contesto interno. Ne consegue che le mappature dei processi a rischio di corruzione, nei Piani degli ODCEC toscani, hanno essenzialmente lo stesso contenuto PTPC.

La dimensione e l'articolazione organizzativa degli Ordini, a loro volta, incidono fortemente sulle caratteristiche del sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza. Nella redazione dei Piani occorre pertanto tener conto della peculiarità dei Consigli dell'Ordine che svolgono attività in favore degli iscritti all'Albo ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito.

Al fine di dare applicazione alle disposizioni della suddetta Legge quadro, il presente Piano è stato redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione di professionalità sia amministrative sia tecniche di esperti in materia.

Il presente Piano, approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 16 gennaio 2019 è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente". Il Piano è inoltre consegnato ai

dipendenti e ai collaboratori affinché ne prendano atto sottoscrivendolo, lo osservino e lo facciano rispettare.

Il PTPC ha una validità triennale e viene aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e del Pna 2016 tenendo conto delle eventuali modifiche normative e/o regolamentari e/o intervenute nell'organizzazione del **Consiglio dell'Ordine di La Spezia** e/o nei processi in cui si sviluppa la sua attività, in quanto impattanti dal punto di vista di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'aggiornamento annuale avviene secondo le modalità indicate nella successiva Sezione III e tiene conto anche dell'emersione di nuovi fattori di rischio non rilevati in fase iniziale di predisposizione del piano e della susseguente necessità di predisporre nuove misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Pertanto, come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà ogni volta a sottoporre per l'adozione al Consiglio Direttivo l'aggiornamento del PTPC, con cadenza annuale ed anche ogniqualvolta siano accertate significative violazioni e/o carenze che possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

Il presente Piano sarà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

## **5. Contenuto e finalità del Piano**

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività dell'Ordine che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione, il livello di rischio assegnato a ciascuna di esse e inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende attuare per la prevenzione di tali rischi, oltre a quelli già in uso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione così come modificato dal D.lgs. n. 97/16, il presente Piano contiene anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine.

Il presente Piano costituisce documento programmatico dell'Ordine e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.

Il presente PTPC, redatto come detto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di concerto con gli organi di vertice e con la collaborazione di esperti, si prefigge in particolare i seguenti obiettivi, coerentemente alle indicazioni strategiche provenienti dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione elevando il livello di trasparenza;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

L'arco temporale di riferimento del presente PTPC è il triennio 2019-2021.

L'adozione del Piano, peraltro, non si configura come un'attività una tantum bensì come un processo ciclico in cui gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto dalla loro applicazione. Si precisa che lo sforzo che sta compiendo l'**Ordine di La Spezia** è quello di mettere a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi nella logica di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione della corruzione, compatibilmente con ridotta dimensione organizzativa.

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo del Consiglio dell'Ordine di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo e l'implementazione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione del Consiglio dell'Ordine nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali, ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione, in ossequio all'art. 97 della Costituzione italiana.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il Consiglio dell'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine e può produrre delle conseguenze, anche sul piano penale, a carico del soggetto che commette la violazione.

Il piano ha quindi l'obiettivo di: sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne; assicurare la correttezza dei rapporti tra il Consiglio dell'Ordine e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconfiribilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

E' fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel successivo paragrafo 6 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente piano e di segnalare al responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza ogni violazione e/o criticità dello stesso.

## **6. Destinatari del Piano**

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, per quanto compatibile, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio;
2. il Presidente;
3. il Segretario;
4. il Tesoriere;
5. i Coordinatori delle Commissioni;
6. i consulenti/collaboratori esterni;
7. i revisori dei conti;
8. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Si rileva che la carenza di organico e di alcuni organi rende di difficile attuazione un'azione coerente di coordinamento e soprattutto rende di difficile soluzione applicativa l'esplicazione di alcune importanti funzioni: l'attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); la proposta di misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001).

L'OIV è assente ai sensi dell'art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101.

Pertanto nelle more di implementare tutte le soluzioni idonee e/o alternative atte a compensare le lacune ordinamentali e regolamentari, il presente piano affronta le migliori soluzioni di coordinamento e coerenza con i soggetti e gli organi attualmente presenti e costituiti.

## **7. Funzioni e assetto organizzativo dell'ODCEC di La Spezia**

L'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili è stato costituito con il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n.139, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

L'Ordine, ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 139 del 2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia.

Ai sensi del Dlgs n. 139 del 2005, l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.

In particolare, le attribuzioni dell'Ordine sono le seguenti (art. 12 D.Lgs. n. 139/2005):

- a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);
- b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;
- d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;
- f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
- g) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;
- h) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
- i) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
- j) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

- k) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- l) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- m) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- n) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;
- o) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

In relazione al sistema disciplinare degli Ordini professionali le regole sono contenute nell'art. 8 del D.P.R. 137/2012 che sancisce il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi degli Ordini professionali e la possibilità che entrino a far parte del Consiglio di disciplina territoriale anche soggetti "terzi" non iscritti all'Albo. Il suddetto decreto istituisce, presso i Consigli degli Ordini territoriali, i Consigli di Disciplina con compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. Viene quindi stabilita espressamente la scissione delle due funzioni (amministrativa e disciplinare) e l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine e la carica di consigliere del corrispondente Consiglio di disciplina. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale del circondario nel quale hanno sede i Consigli, che li sceglie tra i nominativi indicati nell'elenco predisposto e proposto dall'Ordine locale.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia opera nel circondario del Tribunale di La Spezia.

Gli Organi dell'Ordine territoriale sono: Il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'Ente, il Consiglio, il Tesoriere, il Segretario, l'Assemblea degli iscritti ed il Collegio dei revisori.

Si può collocare l'Ordine di La Spezia nella fascia degli Ordini territoriali di medie dimensioni organizzative in quanto articolato in una struttura amministrativa che attualmente impiega n. 01 dipendenti.

L'elenco dei componenti eletti, in carica quali Consiglieri dell'Ordine di La Spezia, che hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D.lgs 8 aprile 2013 n. 39, di seguito riportato, è pubblicato unitamente ai curricula sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

ALBERTO FUNARO, Presidente; OTELLO SEGNI, Vice Presidente; AURELIO BORASCHI, Segretario; ALBERTO TURINI, Tesoriere; GIANLUCA BEVERINI; ANDREA MARRAS; GIUSEPPE ROSAIA; MICHELE SOMMOVIGO; ROBERTO TREGROSSO

All'interno del Consiglio vengono affidate deleghe operative.

Il Consiglio può istituire Commissioni di studio che servono a coadiuvarlo nello svolgimento delle proprie funzioni, ad approfondire le tematiche di interesse professionale e ad acquisire specifiche competenze.

RASA:

L'Ordine ha individuato il proprio RSA, soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. I dati inseriti sono verificati dall'RPCT. Il nominativo del RASA è il dott. Alberto Funaro

## **8. Mappatura e gestione del rischio**

### **8.1. Approccio metodologico alla Gestione del rischio**

Il “Piano di prevenzione della Corruzione” è stato elaborato ispirandosi ai principi contenuti nelle linee guida Uni Iso 31000:2010 in conformità alle previsioni contenute nel Pna e nell’art. 1, comma 9, della Legge n. 190/12.

In osservanza a queste previsioni si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all’individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo, rappresentato questo da condotte tipiche (fattori di rischio): le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall’art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell’Allegato 2 al P.N.A. nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali dell’Ordine.

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l’impatto economico, reputazionale ed organizzativo che l’Ordine potrebbe subire nell’ipotesi del verificarsi degli stessi. La valutazione del grado di rischio è stata poi condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell’applicazione delle “ulteriori misure di prevenzione” indicate nel Piano stesso.

In sede di aggiornamenti del Piano si procederà all’indicazione del rischio residuo in modo dinamico, cioè del grado di rischio stimato a seguito dell’applicazione delle “ulteriori misure di prevenzione” di volta in volta programmate.

L’analisi del rischio con l’individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti per le aree di rispettiva competenza applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nell’allegato 5 al P.N.A. (riportato nell’allegato 1 al presente Piano).

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, **l’Allegato 1**, Tabelle A, B, C:

- **La Tabella A** ha ad oggetto la rappresentazione dei fattori di rischio (condotte tipiche che da cui potrebbero scaturire ipotesi di reato), i criteri di determinazione degli elementi di rischio relativo (impatto e probabilità) e i risultati della loro applicazione ad ogni singolo processo delle aree analizzate, con evidenza delle Misure di Prevenzione già adottate e di quelle suggerite ai fini del contenimento entro soglie di accettabilità dei livelli di rischio riferiti a ciascuna area mappata (con la precisazione che salvo che non sia diversamente stabilito, l’attuazione delle ulteriori misure di prevenzione deve essere assicurata entro la scadenza del triennio di vigenza del Piano).
- **La Tabella B** ha ad oggetto la situazione riepilogativa di sintesi, con l’indicazione dei valori di rischio complessivi per area rilevati e dell’incidenza dei fattori che gli hanno determinati.
- **La Tabella C** riporta l’allegato n. 5 al PNA il quale a sua volta individua i criteri utilizzati per la determinazione del livello di rischio insito ai processi mappati.

### **8.2. Individuazione delle aree di rischio (mappatura del rischio)**

Parte centrale del Piano è la mappatura dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell’attività del Consiglio, seguita dalla loro valutazione sotto il profilo del valore di rischio e dall’individuazione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

In particolare, nella tabella di seguito riportata sono individuate le macro aree di attività a rischio di corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Le aree di rischio e i processi del Consiglio interessati dalla mappatura, determinati tenendo conto delle aree minime declinate nel Pna 2013 integrate secondo le specifiche fornite nel Pna 2016 per gli Ordini Professionali, sono di seguito elencati.

<b>CATALOGO DEI PROCESSI</b>	
<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSI</b>
<b>A) Area: acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reclutamento</li> <li>2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale</li> <li>3. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</li> </ol>
<b>B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedure contrattuali</li> <li>2. Spese economali</li> </ol>
<b>C) Area: Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale</li> <li>2. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti</li> <li>3. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio</li> <li>4. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti</li> <li>5. Accredito eventi formativi</li> <li>6. Formazione professionale continua</li> <li>7. Rilascio Pareri di congruità</li> <li>8. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.</li> </ol>
<b>D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.</li> <li>2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.</li> <li>3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.</li> </ol>

L'elenco in essa riportato potrà essere incrementato, con provvedimento del responsabile, durante il corso di validità del piano, con altre attività ritenute esposte a rischio.

### **8.3. Valutazione del rischio**

L'analisi dei rischi, contenuta nell'allegato 1, è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio può produrre (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun processo sono stati pertanto individuati i potenziali rischi corruttivi e la probabilità del verificarsi di tali rischi. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo.

L'analisi dei rischi con la ricognizione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile delle prevenzione della corruzione applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nell'allegato 5 del P.N.A. (vedi Allegato 1). Per ciascun rischio catalogato è stato quindi stimato il valore delle probabilità e il valore

dell'impatto. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale riferito a ciascun processo e attraverso la loro correlazione con le strutture responsabili/coinvolve.

La probabilità è stata misurata in termini di:

- Discrezionalità;
- Rilevanza esterna;
- Complessità del Processo;
- Valore Economico;
- Frazionabilità del Processo;
- Efficace dei Controlli;

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di presidio utilizzato nell'ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo è stata fatta considerando il modo in cui il presidio/controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non ha rilevato la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto è stato misurato in termini di:

- impatto economico;
- impatto organizzativo;
- impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto per processo sono stati ricalcolati a livello medio di area di rischio e poi moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio residuo del processo di volta in volta preso in esame.

#### **8.4. Ponderazione dei rischi**

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi effettuata, per decidere le priorità e l'urgenza di trattamento<sup>1</sup>.

Sulla base di tale metodologia, applicando prudenzialmente valori arrotondati per eccesso all'unità superiore, sono emerse le valutazioni sintetiche riportate nella tabella seguente e analiticamente sviluppate nell'Allegato 1 per Area e processo a rischio, posti questi in correlazione con gli ambiti/funzioni, risultanti dall'Organigramma, ove il rischio di commissione dei reati trattati è risultato potenzialmente più elevato ovvero:

- Consiglio;
- Presidente;
- Tesoriere;
- Segreteria.

Item (macro aree e processi)	Probabilità Finale	Impatto complessivo	Rischio complessivo per processo	Rischio medio per Area di attività
---------------------------------------	--------------------	---------------------	----------------------------------------	---------------------------------------

<sup>1</sup> Ponderazione dei rischi

Livello di rischio per processo (valore medio della probabilità x valore medio dell'impatto):

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo);

Intervallo da 1 a 5 rischio basso;

Intervallo da 6 a 15 rischio medio;

Intervallo da 15 a 25 rischio alto;

A1	3	2	6	6 (MEDIO)
A2	2	2	4	
A3	3	2	6	
B1	4	2	8	8 (MEDIO)
C1-C6	2	2	4	6 (MEDIO)
C7	3	2	6	
C8	3	2	6	
D1	3	2	6	7 (MEDIO)
D2	4	2	8	

In questa fase sono poi state individuate specifiche proposte di misure integrative di prevenzione per il contenimento del livello di rischio residuo come sopra determinato, entro limiti di accettabilità (Allegato 1).

## 9. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio. Dette misure, riportate sinteticamente nell'Allegato 1, sono integrate dai principi di comportamento e dalle regole di base descritti nei paragrafi successivi a cui devono attenersi tutti i destinatari interni del presente Piano.

In aggiunta ad essi è richiesto a ciascun membro del Consiglio e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Presidente dell'Ordine.

Rientra nel quadro degli strumenti di controllo e prevenzione anche quanto previsto nello "Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge" elaborato dal CNDCEC.

### 9.1. Obblighi del dipendente

Tutti i dipendenti, anche quelli privi di qualifica dirigenziale:

- devono osservare le misure contenute nel Piano segnalando eventuali illeciti conflitti di interesse ;
- devono partecipare al processo di gestione del rischio;
- devono svolgere attività informativa il Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione;
- mantengono il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.

### 9.2. Incarichi ed attività non consentiti ai dipendenti dell'Ordine

L'Ordine, a prescindere dalla circostanza in cui la fattispecie trovi applicazione o meno, provvede all'adozione di apposito atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto di quanto in esso stabilito. In tale atto sono disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento dell'autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto incompatibili con l'impiego pubblico, la procedura di autorizzazione, l'apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

### **9.3. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro**

Al fine di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l'Ordine aggiorna gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

L'Ordine procede inoltre all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ordine nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **9.4. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con i Responsabili del Procedimento competenti all'adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali condanne penali definitive in capo a dipendenti dell'Ordine o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso, o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013 o a cui assegnare agli uffici che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013.

### **9.5. Obblighi di informazione e segnalazione**

I Responsabili dei procedimenti e il personale dipendente informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa. L'RPCT è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

### **9.6. Disposizioni in merito alla rotazione del personale**

La rotazione del personale non è attuabile, in quanto risulta incompatibile con la disponibilità di posti nell'organico dell'Ordine e in considerazione della competenza professionale del personale, oltre a non trovare applicazione, in generale, per le attività infungibili o altamente specializzate.

Nei casi in cui procedesse con l'applicazione del principio della rotazione del personale, l'Ordine provvederà a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, laddove presenti.

### **9.7. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente**

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della Corruzione. Il Consiglio provvederà ad organizzare incontri periodici formativi con il personale dipendente diretti ad illustrare la disciplina dell'anticorruzione e della trasparenza, il Codice etico, le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

I responsabili degli uffici coinvolti nei processi a rischio dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della Corruzione e sui temi della legalità.

I piani formativi sono adeguati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano. In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione avverrà con le seguenti modalità:

- frontale.
- E-learning con test di autovalutazione.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

#### La Programmazione dei percorsi formativi

L'Ordine programma adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- 1) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze sul Codice etico (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità in genere (approccio valoriale), operato in sede di introduzione del Piano o di nuove assunzioni;
- 2) livello specifico, rivolto al RPCT, al personale referente: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali (protocolli ecc), in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'Ente. Tali iniziative debbono riguardare il contenuto del presente Piano e devono basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti; deve essere prevista l'organizzazione di appositi *focus group*, composti da un numero ristretto di dipendenti e guidati da un animatore, nell'ambito dei quali vengono esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell'amministrazione al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni.

La disciplina contenuta nel D. P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* non è compatibile con il CCNL in uso.

Il personale dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice Etico.

### **9.8. Il codice etico**

L'Ente cura, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa.

Si rinvia, per un maggiore dettaglio, al Documento che costituisce parte integrante del presente *"Piano"* denominato *"Codice etico"*, che ha lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme

dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

### **9.9. IL WHISTLEBLOWING**

La legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *whistleblowing* stabilisce che i lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro saranno tutelati dall'ordinamento.

Le nuove norme modificano l'[articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego](#) stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

**In attuazione di quanto sopra il personale dell'Ente ha ricevuto apposita informativa e può effettuare le segnalazioni di illeciti di cui viene a conoscenza all'RPCT, oppure attraverso la piattaforma Anac o direttamente alla Procura della Repubblica e l'Ente assicurerà le garanzie sopra descritte tramite il coinvolgimento, per gli aspetti disciplinari, dell'Intero Consiglio direttivo.**

## **Sezione 2**

### *Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*

## 1. Introduzione

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione agli obblighi di trasparenza amministrativa, si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito *web* del Consiglio di un apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente". Il Piano della Trasparenza ed Integrità, oltre al presente documento, si compone della Griglia degli obblighi di pubblicazione definiti dall'Anac (Allegato 3), che ne rappresenta parte integrante e sostanziale definendo e pianificando, in forma schematica-sintetica, obblighi, tempi e modalità di pubblicazione.

## 2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 modificato dal D.lgs. n. 97/16 e s.m.i. e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC), n. 50/2013, n. 831/16 e 1310/16 dell'ANAC.

## 3. Ambito di applicazione delle norme sulla Trasparenza

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:

1) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);

2) **enti pubblici economici, ordini professionali**, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2);

3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

Con riferimento ai soggetti elencati nei punti 2) e 3) l'Anac con la Delibera n. 1310/16 ha rinviato a un apposito atto d'indirizzo per gli ordini professionali. Al fine di consentire da subito l'adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora, che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della

trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti.

Alla luce di ciò il Consiglio provvede al rispetto della normativa in materia di trasparenza armonizzandola con il contesto organizzativo e operativo in cui opera compatibilmente con esso.

In particolare, in attesa delle predette Linee Guida, ad oggi non ancora emanate il Consiglio si è adoperato nei termini di seguito esposti

#### **4. Realizzazione della sezione Amministrazione trasparente, Contenuti e organizzazione dei flussi informativi**

La presente sezione unitamente all'Allegato 3, costituisce l'atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre le modalità, i tempi di attuazione e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

**Realizzazione della sezione Amministrazione trasparente:** Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio.

È stata utilizzata la Griglia degli obblighi di pubblicazione e della pianificazione elaborata dall'Anac con la Delibera n. 1310/16 (Allegato 3) finalizzata a favorire la puntuale individuazione e cadenza degli adempimenti che sono di volta in volta recepiti nella Sezione *Amministrazione Trasparente* la quale è raggiungibile tramite un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

**Contenuti:** All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni previste dal D.lgs. n. 33/13 ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d. l.vo 196/2003.

In particolare nella Delibera Anac n. 1310/16 sono declinati i principali contenuti informativi delle singole pagine web, che verranno aggiornati tempestivamente ad ogni loro cambiamento per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive.

Restano comunque "*ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo n.50/2016*", nonché, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di Trasparenza.

**Organizzazione e gestione dei flussi informativi, verifica:** il personale di segreteria provvede al caricamento nella "sezione" dei documenti e dei dati indicati nella griglia di rilevazione, di cui dispone nell'ambito delle proprie funzioni o facendone richiesta al Consiglio. L'RPCT a sua volta almeno due volte l'anno verifica l'efficace assolvimento degli obblighi di pubblicazione impartendo istruzioni al personale incaricato del caricamento affinché provveda con le eventuali azioni correttive. Annualmente, ai fini dell'attestazione dell'assolvimento dei citati obblighi di pubblicazione l'organo con funzioni analoghe all'OIV verifica la conformità della sezione agli obiettivi di contenuto e temporali contenuti nell'Allegato 3.

#### **5. Compiti del "Responsabile della Trasparenza"**

Il "Responsabile per la prevenzione della Corruzione" svolge le funzioni di "Responsabile per la Trasparenza" in conformità all'art. 43 del D.lgs. n. 33/13 e in tale veste, ha il compito di:

- proporre l'aggiornamento del "*Piano*", in relazione alle specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;

- controllare l'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di amministrazione ed all'Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.
- Assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

**6. L'accesso civico: Capo 1-bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo “ Diritto di accesso a dati e documenti”, articolo 6 del D.lgs. 97/2016 che ha riscritto l'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e introdotto il 5-bis.**

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l'Ordine abbia omissso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 commi 1 e 2, art. 5-bis del medesimo decreto.

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, [D.Lgs. 33/2013](#)).

- L'Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1).
- L'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

Il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l'accesso(nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l'Anac, d'intesa con il Garante della privacy, emanerà.

Sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” è inserito un modulo apposito per facilitare la presentazione di istanze di accesso nei termini sopra esposti nonché le istruzioni per il suo utilizzo.

L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 ossia al vertice politico dell'amministrazione (Consiglio Direttivo), all'O.I.V./Struttura equivalente, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

L'RPCT è preposto a ricevere ed istruire le richieste di accesso civico.

# Sezione 2

## *Disposizioni comuni*

### **1. Quadro sanzionatorio**

Oltre alle sanzioni previste nel Ccnl. e, per la Corruzione, dal Codice penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319-*quater*, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346-*bis*, traffici di influenze illecite) e dal Codice civile (art. 2635, corruzione fra privati), bisogna tener conto, se ed in quanto ritenute applicabili all'Ordine, delle sanzioni previste ai commi 14 (ripetute violazioni), 33 (mancata pubblicazione sul sito), 44 (violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento) dell'art. 1 della Legge n. 190/12.

L'art. 47 del d.lgs. 33/2013 prevede poi uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati tra cui quelli previsti agli artt. 22, co. 2, e 47, co. 2, ultimo periodo, del decreto stesso. In relazione a tale regime sanzionatorio in materia di Trasparenza, l'Anac ha adottato la Delibera n. 10/15 intitolata "**Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)**" la quale ha **puntualizzato il quadro normativo** inerente gli obblighi di pubblicazione per i quali è previsto uno specifico regime sanzionatorio nel d.lgs. 33/2013 e le relative sanzioni applicabili.

### **2. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio**

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento del Consiglio.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013.